



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 45 del 31/07/2018

Prot. n. 4299 del 06 agosto 2018

Oggetto: approvazione delle partite pregresse per Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A. (ex ASPEM S.p.A. relative al periodo antecedente la regolazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) ai sensi dell'art. 32 della Deliberazione ARERA 643/2013/R/idr

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 31 (trentuno) del mese di luglio, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Carmine Gorrasi

Graziano Maffioli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 29 giugno 2017 avente oggetto: delibera di salvaguardia della gestione di ASPEM S.p.A. e atti conseguenti, con la quale il Consiglio Provinciale ha provveduto a deliberare la prosecuzione da parte di ASPEM S.p.A. nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni; di modificare e/o integrare il Piano d'Ambito nelle sue varie articolazioni;

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE che dispone, all'art. 9, che "Gli Stati membri tengono conto del **principio del recupero dei costi dei servizi idrici**, compresi i costi ambientali e relativi alle

risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga».”;

- la Comunicazione COM (2000)477 che sancisce, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE, che la tariffa per il servizio idrico **deve integralmente** coprire, secondo il **principio del full cost recovery**, tutti i costi compresi: “a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto); b) i costi ambientali; c) i costi delle risorse.”;
- il decreto legge 201/11 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che all'articolo 21, commi 13 e 19, ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95” e sopprimendo, contestualmente, l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. In particolare, sono state trasferite all'ARERA le funzioni inerenti la definizione delle componenti di costo dei servizi idrici, finalizzate alla determinazione delle tariffe;
- la delibera ARERA 585/2012/R/idr che ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;
- la delibera dell'ARERA 88/2013/R/idr recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)”;
- la delibera ARERA 643/2013/R/idr che ha approvato il metodo tariffario idrico (MTI) per la determinazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015 ed in particolare gli artt. 31 e 32 dell'Allegato A che hanno definito **modalità e termini per la quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse** relative ad eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'ARERA delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie;
- la delibera ARERA 656/2015/R/idr con cui sono stati approvati i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato;
- la delibera ARERA 664/2015/R/idr che ha approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) con riferimento agli anni 2016-2019;
- la notifica del 30 maggio 2018, acquisita al prot. 3970 del 20/07/2018 che la Società ASPEM S.p.A. ha rappresentato ai sensi e per gli effetti dell'art.8-bis della Convenzione di Gestione che in aderenza a quanto declinato dall'art.175 D.lgs. 50/2016 nella misura della relativa applicabilità di avere in animo di avviare un corposo progetto di aggregazione di più ampio respiro mediante strumenti pro-concorrenziali, finalizzato a perfezionare un percorso di razionalizzazione e efficientamento verso una società dedicata ai servizi a rete di maggiori dimensioni in grado di rispondere compiutamente alle sfide tecnologiche che interessano il settore, sia in termini di qualità tecnica che di qualità commerciale del servizio offerto alla collettività;

- attestato che con efficacia al 1° luglio 2018 la Società ASPEM S.p.A. ha effettuato un'operazione di fusione per incorporazione in Acsm-Agam S.p.A., società quotata in borsa valori di Milano e che con pari efficacia, per riassetto societario, una contestuale operazione di conferimento del ramo d'azienda "Acquedotto" di ASPEM S.p.A. in una società del Gruppo Acsm-Agam, ossia in Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A., (P.Iva e Cod. fisc. 07063880962);
- il possesso da parte di Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A. di tutti i requisiti di qualificazione e esecuzione necessari per l'erogazione del servizio, nonché il controllo da soggetto quotato come da nota prodotta il 27 luglio 2018 dalla medesima Società;

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 – Disposizioni in materia di risorse idriche (legge Galli) dispone che la tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale e di costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- ai sensi dell'art. 154 del D. Lgs. 152/2006 (Norma in materia ambientale) la tariffa del servizio idrico integrato costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento (dell'ente di governo dell'ambito), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi (origine normativa europea) e secondo il principio "chi inquina paga";
- l'ARERA nelle sue deliberazioni tariffarie citate (n. 585/2012/R/idr, n. 643/2013/R/idr e n. 664/2015/R/idr) ha ribadito la necessità del rispetto dei principi comunitari nella determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato;
- il riconoscimento delle partite pregresse, come previsto dai citati artt. 31 e 32 della delibera ARERA 643/2013/R/idr, è un atto dovuto da parte dell'Ente d'Ambito e non rappresenta una mera discrezionalità dello stesso, come anche dimostrato dalla recente giurisprudenza in merito (vedi sentenza del Consiglio di Stato 1882/2016 che fa riferimento all'equilibrio della gestione) e confermato da diverse realtà sul territorio nazionale;
- gli adeguamenti tariffari relativi ad Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A che ai sensi dell'art. 2558 c.c. è subentrata a tutti gli effetti quale beneficiaria del ramo idrico della Società ASPEM S.p.A. devono essere trattati alla stregua di partite pregresse in quanto gran parte degli investimenti effettuati dal gestore relativi al servizio acquedotto nella provincia di Varese sono relativi a periodi precedenti al trasferimento dei poteri all'ARERA;
- l'art. 1 dell'Allegato al Decreto Ministero LL. PP. del 1 agosto 1996 recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato" Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1996, n. 243 definisce "La tariffa di riferimento del servizio idrico integrato è lo strumento per

consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi di investimento nell'equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi al consumo e il miglioramento dell'efficienza della gestione e la tutela dell'interesse dell'utenza”;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Ente d'Ambito di Varese ha avviato dal 2014 un approfondito contraddittorio con il gestore ASPEM S.p.A. ora Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A. nel quale sono stati analizzati in modo puntuale e dettagliato gli scostamenti di tutte le componenti di costo previste per il periodo oggetto di valutazione;
- i dati relativi alle partite pregresse, validati da parte dell'Ente d'Ambito anche con il supporto di consulenti professionisti, sono stati trasmessi congiuntamente con una dichiarazione da parte del legale rappresentante del gestore che attesta la veridicità dei dati stessi e la loro rispondenza con le fonti contabili obbligatorie;
- con nota del 20 luglio 2018 Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A. ha presentato la propria proposta di Piano degli Interventi 2018-2019, ai sensi della delibera ARERA 664/2015/R/idr s.m.i. e della determina 1/2018 DSID, illustrando le urgenti ed inderogabili necessità del territorio. Nel corso delle interlocuzioni con l'Ente d'Ambito si è esaminata la definizione delle partite pregresse e la condivisione, maturata anche durante precedenti riunioni, per il loro riconoscimento mediante applicazione di apposita componente tariffaria previa disponibilità di Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A a fatturare l'intero importo, al fine di evitare situazioni di eccessivo aggravio per l'utenza e garantire la sostenibilità sociale, seguendo una modularità concordata con l'Ente d'Ambito (3 anni) peraltro più tutelante nei confronti degli utenti rispetto alle tempistiche stabilite dall'art. 32 della delibera ARERA 643/2013/R/idr in merito al periodo di rateizzazione;
- con apposito documento denominato “Linee Guida operative per l'applicazione delle partite tariffarie pregresse”, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, sono state definite, in conformità a quanto stabilito dall'art. 31.2 della delibera ARERA 643/2013/R/idr, le modalità di fatturazione di tale componente tariffaria agli utenti finali;

RITENUTO CHE:

- l'applicazione di livelli tariffari determinati secondo il metodo CIPE non ha consentito il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario del gestore ASPEM S.p.A. (ora Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A.) la cui necessità è ulteriormente ribadita anche dall'art. 8 della convenzione-tipo di cui alla delibera ARERA 656/2015/R/idr che recita “Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione”;
- Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A., con propria nota del 20 luglio 2018, si è impegnata ad investire sul territorio dei comuni da essa serviti nella Provincia di Varese;

- il Piano degli Interventi presentato dalla società - e formalizzato con nota del 20 luglio 2018 - consentirà di realizzare infrastrutture destinate a limitare le criticità esistenti sul territorio ed a migliorare il livello di qualità del servizio reso ai cittadini;
- Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A, nel corso dell'interlocuzione con l'Ente d'Ambito, si è impegnata ad applicare agli utenti finali gestiti nella provincia di Varese i conguagli relativi alle partite pregresse secondo la gradualità concordata,

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Presidente pone in votazione l'approvazione delle partite pregresse per Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A. (ex Aspem S.p.A) relative al periodo antecedente la regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (ora ARERA);

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare il riconoscimento delle partite pregresse per il gestore Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A, nella quantificazione di cui all'Allegato A alla presente deliberazione.
- 2) di prendere atto dell'impegno assunto dal gestore Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A, di distribuire il conguaglio derivante dalle "partite pregresse" in 3 anni (a decorrere dall'anno 2018) come stabilito nelle apposite Linee Guida per la fatturazione redatte dall'Ente d'Ambito (Allegato B alla presente deliberazione);
- 3) di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito la trasmissione della presente deliberazione e dei relativi allegati al gestore Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A, nonché l'inoltro all'ARERA ai fini del completamento del procedimento di approvazione delle tariffe per il periodo 2012-2019.
- 4) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L.174 del 10.10.2012.
- 6) di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 10 agosto 2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 10/08/2018 al 25/08/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Daniela Giraldo

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
☒ Immediatamente eseguibile

Varese, 31/07/2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli
